

Check List

Data:

Azienda:

Indirizzo:

Città:

RSPP:

PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI

Valutazione dei rischi

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Art. 223 comma 1 lettera a) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro ha determinato preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro ed ha valutato anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori con riferimento alle loro proprietà pericolose			
(Art. 223 comma 1 lettera b) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro ha preso in considerazione tutte le informazioni sulla salute e sicurezza sugli agenti chimici, comunicate dal responsabile dell'immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza			
(Art. 223 comma 1 lettera c) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i. come modificato da D. Lgs. 106/09) Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi chimici ha tenuto conto del livello, modo e durata dell'esposizione			
(Art. 223 comma 1 lettera d) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i. come modificato da D. Lgs. 106/09) Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi da agenti chimici ha considerato le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare			
(Art. 223 comma 1 lettera e) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nella valutazione dei rischi da agenti chimici il datore di lavoro ha tenuto conto dei valori limite di esposizione professionale di cui un primo elenco è riportato negli allegati XXXVIII e XXXIX del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81			
(Art. 223 comma 1 lettera f) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nella valutazione dei rischi da agenti chimici il datore di lavoro ha tenuto conto degli effetti delle misure preventive e protettive adottate			
(Art. 223 comma 1 lettera g) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nella valutazione dei rischi da agenti chimici il datore di lavoro ha tenuto conto di conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese			
(Art. 223 comma 2 Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nella valutazione dei rischi da agenti chimici sono incluse le attività, ivi compresa la manutenzione e la pulizia, per le quali è stata prevista la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo l'adozione di tutte le misure tecniche			
(Art. 223 comma 3 Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nel caso di attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono stati valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici			
(Art. 223 comma 4 Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il responsabile dell'immissione sul mercato di agenti chimici pericolosi ha fornito al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio			
(Art. 223 comma 6 Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nel caso di un'attività nuova che comporta la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l'attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attività comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all'attuazione delle misure di prevenzione			
(Art. 223 comma 7 Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità			

Misure generali di prevenzione dei rischi da agenti chimici

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Art. 224 comma 1 lettera a) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Per eliminare o comunque ridurre al minimo i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi è stata adottata la progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro			
(Art. 224 comma 1 lettera b) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Per eliminare o comunque ridurre al minimo i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi è stata predisposta come misura di prevenzione la fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate			
(Art. 224 comma 1 lettera c) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Per eliminare o comunque ridurre al minimo i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi è stato ridotto al minimo il numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti			
(Art. 224 comma 1 lettera d) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Per eliminare o comunque ridurre al minimo i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi è stata ridotta al minimo la durata e l'intensità dell'esposizione			
(Art. 224 comma 1 lettera e) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Per eliminare o comunque ridurre al minimo i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi sono state adottate misure igieniche adeguate			
(Art. 224 comma 1 lettera f) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Per eliminare o comunque ridurre al minimo i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi è stata ridotta al minimo la quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione			
(Art. 224 comma 1 lettera g) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Per eliminare o comunque ridurre al minimo i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi sono stati adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici			

Sorveglianza Sanitaria

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Art. 229 comma 1 Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) La sorveglianza sanitaria include i lavoratori esposti ad agenti classificati come molto tossici, tossici nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3			
(Art. 229 comma 2 lettera a) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) La sorveglianza sanitaria viene effettuata prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione ad agenti chimici			
(Art. 229 comma 2 lettera b) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) La sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi è effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal Medico Competente con adeguata motivazione in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria			
(Art. 229 comma 2 lettera c) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) La sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi è effettuata all'atto della cessazione del rapporto di lavoro			
(Art. 229 comma 3 Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Viene effettuato il monitoraggio biologico obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico			
(Art. 229 comma 4 Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Gli accertamenti sanitari sono a basso rischio per il lavoratore			
(Art. 229 comma 5 Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Su conforme parere del Medico Competente, sono state adottate misure preventive e protettive particolari per singoli lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi in base ai risultati degli esami clinici e biologici effettuati			
(Art. 229 comma 6 Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il Medico Competente ha informato il datore di lavoro ed i lavoratori interessati, nel caso in cui si evidenzi l'esistenza di danni alla salute imputabili all'esposizione ad un agente chimico o il superamento di un valore limite biologico			
(Art. 229 comma 7 lettera a) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nel caso in cui si evidenzi l'esistenza di danni alla salute imputabili all'esposizione ad un agente chimico o il superamento di un valore limite biologico, il datore di lavoro sottopone a revisione la valutazione dei rischi			
(Art. 229 comma 7 lettera b) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nel caso in cui si evidenzi l'esistenza di danni alla salute imputabili all'esposizione ad un agente chimico o il superamento di un valore limite biologico, il datore di lavoro sottopone a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi			
(Art. 229 comma 7 lettera c) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nel caso in cui si evidenzi l'esistenza di danni alla salute imputabili all'esposizione ad un agente chimico o il superamento di un valore limite biologico, il datore di lavoro tiene conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio			
(Art. 229 comma 7 lettera d) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nel caso in cui si evidenzi l'esistenza di danni alla salute imputabili all'esposizione ad un agente chimico o il superamento di un valore limite biologico, il datore di lavoro prende le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione simile			
(Art. 230 comma 1 Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria, fornendo tutte le informazioni previste. Nella cartella di rischio sono, tra l'altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione			
(Art. 230 comma 2 Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Su richiesta, è fornita agli organi di vigilanza copia della cartella sanitaria e di rischio			

Misure specifiche di prevenzione e protezione da agenti chimici

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Art. 225 comma 1 lettera b) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro garantisce che il rischio da agenti chimici sia ridotto mediante l'adozione di appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio			
(Art. 225 comma 1 lettera c) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro garantisce che il rischio da agenti chimici sia ridotto mediante l'adozione di misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione			
(Art. 225 comma 1 lettera d) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro garantisce che il rischio da agenti chimici sia ridotto mediante la sorveglianza sanitaria dei lavoratori			
(Art. 225 comma 2 Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, effettua la misurazione degli agenti chimici che possono presentare un rischio per la salute			
(Art. 225 comma 3 Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Quando sia stato superato un valore limite di esposizione professionale stabilito dalla normativa vigente il datore di lavoro ha identificato e rimosso le cause che hanno cagionato tale superamento, adottando immediatamente le misure appropriate di prevenzione e protezione			
(Art. 225 comma 1 lettera a) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro garantisce che il rischio da agenti chimici è stato ridotto mediante la progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati			
(Art. 225 comma 4 Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro ha adottato le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle operazioni, compresi l'immagazzinamento, la manipolazione e l'isolamento di agenti chimici incompatibili fra di loro; in particolare, per prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili			
(Art. 225 comma 5 lettera a Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Se la natura dell'attività lavorativa non consente di prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili, il datore di lavoro ha evitato la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, o l'esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili			
(Art. 225 comma 5 lettera b Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Se la natura dell'attività lavorativa non consente di prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili, il datore di lavoro limita gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili			
(Art. 225 comma 6 Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro ha messo a disposizione attrezzature di lavoro ed ha adottato sistemi di protezione collettiva ed individuale in particolare per quanto riguarda l'uso dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente esplosive			
(Art. 225 comma 7 Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro ha adottato misure per assicurare un sufficiente controllo degli impianti, apparecchi e macchinari, anche mettendo a disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle esplosioni			
(Art. 225 comma 8 Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro ha informato i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne ha			

dato comunicazione, senza indugio, all'organo di vigilanza			
--	--	--	--

Gestione dell'emergenza chimica

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Art. 226 comma 1 Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro, al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, ha predisposto procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tali misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli connessi alla tipologia di lavorazione e la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso			
(Art. 226 comma 2 Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare, di assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori			
(Art. 226 comma 3 Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Ai lavoratori cui è consentito operare nell'area colpita o ai lavoratori indispensabili all'effettuazione delle riparazioni e delle attività necessarie, sono stati forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale ed idonee attrezzature di intervento che devono essere utilizzate sino a quando persiste la situazione anomala			
(Art. 226 comma 4 Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro ha adottato sistemi d'allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l'incidente o l'emergenza			
(Art. 226 comma 5 lettera a) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nel piano di emergenza ed evacuazione sono state inserite le informazioni preliminari sulle attività pericolose, sugli agenti chimici pericolosi, sulle misure per l'identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che servizi competenti per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le proprie procedure e misure precauzionali			
(Art. 226 comma 6 Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Sono state predisposte procedure in modo che nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti abbandonino immediatamente la zona interessata			

Informazione e formazione

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Art. 227 comma 1 lettera a) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I lavoratori o i loro rappresentanti dispongono di tutti i dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio da agenti chimici ed ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati			
(Art. 227 comma 1 lettera b) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I lavoratori o i loro rappresentanti dispongono di tutte le informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l'identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti			
(Art. 227 comma 1 lettera c) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I lavoratori o i loro rappresentanti hanno ricevuto formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro			
(Art. 227 comma 1 lettera d) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I lavoratori o i loro rappresentanti hanno pieno accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza degli agenti chimici messa a disposizione dal responsabile dell'immissione sul mercato			
(Art. 227 comma 2 lettera a) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro ha predisposto che le informazioni siano fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio da agenti chimici. Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall'addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio			
(Art. 227 comma 2 lettera b) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro ha predisposto che tutte le informazioni sui rischi da agenti chimici siano aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze			
(Art. 227 comma 3 Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza, il datore di lavoro provvede affinché la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili			

Utilizzo di agenti chimici pericolosi

Punti di Verifica	Si	No	N.A
Il rischio è noto, i lavoratori sono informati e sono previste apposite norme scritte al fine di ridurre il rischio di esplosione se si utilizzano sostanze infiammabili/esplosivi			
E' stato valutato il rischio di generazione di sostanze pericolose a seguito di reazioni, decomposizioni, miscele indesiderate, ecc.			
I lavoratori sono informati e sono previste apposite norme scritte atte ad evitare reazioni/miscele/decomposizioni indesiderate			
Le sostanze pericolose non strettamente necessarie al processo lavorativo sono depositate in locali idonei lontani da siti presidiati e da vie di passaggio			
Nell'azienda sono disponibili le schede di sicurezza di tutte le sostanze pericolose in essa presenti			
I locali in cui si effettuano operazioni con sostanze pericolose sono isolati e difesi contro la propagazione dell'elemento nocivo			
Nei locali in cui si effettuano operazioni con sostanze pericolose esistono sistemi di captazione e ventilazione atti ad impedire l'accumulo dei vapori di sostanze pericolose			
Nei locali in cui si effettuano operazioni con sostanze pericolose esistono sistemi di rilevamento ed allarme			
I frigoriferi che custodiscono prodotti tossici sono dotati di un sistema di controllo dello sbrinamento			
E' vietato l'uso improprio del frigorifero destinato a custodire prodotti tossici (es. per la conservazione di vivande)			
I pavimenti e le pareti dei locali in cui sono manipolate sostanze pericolose sono di tipologia atta a consentire la facile e completa asportazione del materiale sversato			
Nei locali in cui si impiegano sostanze pericolose ed in particolare corrosive sono disponibili soluzioni neutralizzanti, bagni o docce ed è previsto un sistema di pronto intervento per il lavaggio degli occhi			
Nei locali in cui si impiegano prodotti tossici asfissianti, irritanti ed infettanti è disponibile un adeguato numero di dispositivi di protezione delle vie respiratorie			
I locali e le attrezzature in cui si impiegano prodotti tossici, asfissianti, irritanti o infettanti sono frequentemente ed accuratamente puliti			
Nelle situazioni in cui non può escludersi l'emissione di sostanze tossiche, i lavoratori sono muniti di apparecchi idonei a consentire una normale respirazione			
E' stato valutato il rischio delle conseguenze dell'immissione, all'interno di locali a ventilazione limitata o impedita, di sostanze pericolose nella quantità minima compatibile con il processo produttivo			
Le lavorazioni pericolose o insalubri si svolgono in locali in cui hanno accesso solo i lavoratori specificamente addetti alle stesse			
All'ingresso dei locali in cui si manipolano sostanze pericolose sono esposte le specifiche disposizioni ed istruzioni di sicurezza			
Presso le macchine e gli apparecchi in cui si manipolano sostanze pericolose sono esposte le specifiche disposizioni per l'utilizzo			
Tutte le tubazioni e le valvole da cui potrebbero effluire sostanze tossiche/nocive/infiammabili sono chiuse e sigillate prima dell'ingresso dei lavoratori nel locale e corredate dall'indicazione di divieto di manovra			
Tutti i recipienti/serbatoi contenenti sostanze pericolose riportano indicazioni e contrassegni secondo la vigente normativa			

Punti di Verifica	Si	No	N.A
I recipienti/serbatoi utilizzati per le sostanze pericolose possiedono idonee caratteristiche di robustezza e resistenza			
Tutti i recipienti contenenti sostanze pericolose sono accuratamente svuotati e lavati prima dell'utilizzo con sostanze diverse da quelle precedentemente contenute			
Presso i recipienti/serbatoi di sostanze pericolose sono espresse le specifiche disposizioni ed istruzioni di sicurezza			
I serbatoi destinati a contenere sostanze pericolose sono corredati da sistemi di allarme e blocco per alto livello (troppo pieno)			
Tutte le tubazioni, valvole ecc. in cui fluiscono sostanze tossiche sono realizzate in accordo a tecnologie progettuali approvate da organi qualificati (ISPESL, ASME, DIN ecc.)			
Gli scarti di lavorazione e i rifiuti di materie pericolose sono raccolti ed asportati frequentemente con mezzi appropriati per il conferimento in luoghi sicuri			
Nella raccolta degli scarti di lavorazione dei rifiuti di materie pericolose si tiene conto delle eventuali incompatibilità chimiche e delle eventuali incompatibilità con il recipiente			
E' effettuata una raccolta differenziata degli scarti di lavorazione e dei rifiuti di materie pericolose			
Il trasporto e l'impiego di prodotti corrosivi avviene in modo che i lavoratori non ne vengano a diretto contatto			
Qualora per il trasporto di prodotti tossici vengano utilizzati ascensori, questi sono riservati esclusivamente a tali sostanze			
Le persone esposte sono a conoscenza dei rischi che comporta l'utilizzazione delle sostanze e sono state adeguatamente formate sui criteri di manipolazione in sicurezza			
L'immagazzinamento dei prodotti pericolosi avviene separando i prodotti chimicamente incompatibili			
Esistono bacini di contenimento e cordolatura all'intorno dei recipienti e delle apparecchiature che contengono sostanze pericolose, al fine di evitarne lo spandimento incontrollato			
Esiste un apposito sistema fognante per la raccolta degli sversamenti di sostanze pericolose			
Esistono valvole, sifoni ed altri organi di intercettazione per evitare la migrazione incontrollata delle sostanze sversate			
Le operazioni di trasferimento delle sostanze pericolose avvengono in circuito chiuso senza rilasci nell'atmosfera dei relativi vapori			
Nel caso in cui le operazioni di trasferimento non possano avvenire in circuito chiuso, si utilizzano appositi sistemi di captazione del vapore			
E' disponibile un idoneo piano di emergenza che preveda le azioni ed i comportamenti da tenere in caso di fuoriuscita di sostanze pericolose			